



**Deliberazione 19 febbraio 2026, n. 1**

**Oggetto: Verifica di regolarità, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto), delle firme di presentazione della proposta di referendum abrogativo di disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del sistema sanitario regionale)**

*Sono presenti:    AVV. ABENIACAR FRANCESCA*

*AVV. BRIZZI FRANCESCO*

*AVV. CALUGI GIOVANNI*

*AVV. CARETTI ALBERTO*

*PROF. FAMIGLIETTI GIANLUCA*

*AVV. PASQUINI STEFANO*

*Presiede la Vicepresidente del collegio di garanzia statutaria: avv. Francesca Abeniacar*

*Segretario del Collegio di garanzia statutaria: dott.ssa Francesca Casalotti*

*Allegati: n. 1*

## **Il Collegio di garanzia statutaria**

Visto l'articolo 57 dello Statuto che istituisce il Collegio di garanzia statutaria, di seguito Collegio;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Visto il regolamento interno del Collegio;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 22 giugno 2021, n. 59 con la quale, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 34 del 2008, sono stati nominati, quali componenti del Collegio: l'avv. Abeniacar Francesca, l'avv. Bulleri Serena, l'avv. Calugi Giovanni, l'avv. Caretti Alberto, il prof. Famiglietti Gianluca, l'avv. Pasquini Stefano, il prof. Torricelli Simone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 25 febbraio 2025, n. 6, con la quale è stato nominato quale componente del Collegio, in sostituzione dell'avv. Serena Bulleri, dimissionaria, l'avv. Francesco Brizzi;

Vista la deliberazione del Collegio di garanzia n. 1 del 21 febbraio 2025 avente ad oggetto "Rinnovo del Presidente e del Vicepresidente del Collegio di garanzia statutaria ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia)", con la quale sono stati riconfermati eletti alle cariche di Presidente e Vicepresidente del Collegio rispettivamente il prof. Simone Torricelli e l'avv. Francesca Abeniacar;

Visto il verbale 18 dicembre 2025, prot. n. 16644/02.09, che attesta il deposito del quesito di referendum abrogativo relativo a disposizioni concernenti le tre attuali arre vaste previste dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), formulato su fogli recanti in calce n. 2984 firme di elettori della Regione, della relazione illustrativa della richiesta e della lettera di presentazione indirizzata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Richiamati gli artt. 78 dello Statuto e 26 della l.r. 62/2007, che attribuiscono al Collegio il compito di pronunciarsi espressamente e motivatamente in merito alla regolarità delle firme di presentazione del referendum, verificando che almeno 2000 delle firme depositate siano regolarmente autenticate e che per ciascun sottoscrittore risulti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Reg. int. del Collegio, per la verifica del numero delle firme e della loro regolarità, e per tutti gli adempimenti necessari alla formulazione dei giudizi richiesti dalla l.r. 62/2007, il Collegio si avvale del personale e delle strutture appositamente messe a sua disposizione dall'Ufficio di Presidenza;

Presa visione della nota contenente l'istruttoria tecnica relativa alla verifica dei moduli recanti le firme di presentazione del quesito di referendum abrogativo di disposizioni della legge regionale 40/2005, inviata dal responsabile del procedimento in data 13 febbraio 2026, prot. n. 1905/02.09 e allegata alla presente deliberazione come parte integrante (allegato A);

Rilevato che dalla citata nota risultano essere state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente n. 2612 firme, da considerarsi valide in quanto regolarmente autenticate e apposte da sottoscrittori per i quali risulta l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i requisiti di regolarità delle firme dei sottoscrittori della richiesta referendaria in esame stabiliti dall'articolo 26 della l.r. 62/2007;

All'unanimità

#### DELIBERA

Di considerare conclusa positivamente, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 62/2007, la verifica di regolarità di un numero di firme sufficienti alla presentazione della richiesta di referendum abrogativo di disposizioni della legge regionale 40/2005;

Di procedere in separata seduta alla verifica di ammissibilità del quesito referendario, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 62/2007.

Di comunicare ai signori delegati per la proposta referendaria la presente deliberazione e il relativo allegato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della l.r. 62/2007.

La Presidente  
del Collegio di garanzia statutaria  
Avv. Francesca Abeniacar

Il Segretario  
del Collegio di garanzia statutaria  
Dr.ssa Francesca Casalotti



REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

*Direzione di Area Assistenza Istituzionale.  
Settore Assistenza giuridica e legislativa.*

**La Dirigente**

Firenze, 12 febbraio 2026

Al Collegio di garanzia statutaria

e p.c. Presidente del Consiglio regionale  
Stefania Saccardi

Segretaria generale  
Monica Piovi

Direttore area assistenza istituzionale  
Cecilia Tosetto

Oggetto: proposta quesito di referendum abrogativo di alcune disposizioni della legge regionale 40/2005 (Disciplina del sistema sanitario regionale) relative al numero e al dimensionamento delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL). Esito della verifica delle firme.

In data 18 dicembre 2025, i signori Gianni Mori, Paolo Ghelli e Fabio Gori, rappresentanti del Comitato “Salute per tutti”, in qualità di soggetti promotori della proposta di referendum in oggetto, hanno depositato presso questo Settore, per l’Ufficio di presidenza, la lettera di presentazione e il quesito referendario, corredato dalla relativa relazione illustrativa, depositando 173 moduli (in realtà come in seguito meglio specificato 274) contenenti le firme dei sottoscrittori.

I promotori, sotto la loro responsabilità, hanno dichiarato:

- a) che sono state apposte n. 2984 firme, raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;
- b) che tutte le firme sono state regolarmente autenticate;
- c) che non vi sono firme doppie.

A seguito del deposito, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, l.r. 62/2007 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) sono state eseguite le necessarie verifiche sulle firme depositate.

Si premette che le firme sono state raccolte durante i mesi di marzo e di aprile 2025 e che la consegna è avvenuta, come già specificato, il 18 dicembre dello stesso anno. Sotto questo profilo, si fa inoltre presente che la l.r. 62/2007 - che all’articolo 21 (*Presentazione del quesito referendario*) regola questa prima fase - non dà alcuna prescrizione rispetto ai tempi di raccolta o presentazione delle firme, come invece fa l’articolo 29 (*Raccolta e deposito delle firme per la richiesta di referendum*), comma 2, che indica in 180 giorni,

successivi alla data di pubblicazione del quesito referendario sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, la scadenza per la raccolta delle sottoscrizioni. Si evidenzia, infine, che i moduli consegnati non sono stati vidimati, in considerazione del fatto che il citato articolo 21 l.r. 62/2007 non prescrive tale adempimento.

Questo Settore ha dunque provveduto a verificare tutte le firme depositate, corrispondenti a 2.983 sottoscrizioni, presenti in 274 moduli, e non 173 come invece dichiarato, rilevando quanto segue:

- n. 2.621 firme sono state riscontrate come regolari e complete ai sensi della normativa vigente;
- n. 362 firme sono da considerarsi non valide perché i moduli su cui sono state apposte risultano mancanti di uno o più degli elementi necessari all'autenticazione (mancanza del luogo o della data in cui sono stati autenticati i sottoscrittori; mancanza del luogo o della data di nascita del sottoscrittore; dati parzialmente illeggibili). Sono state inoltre considerate tra le firme non valide le sottoscrizioni in cui manca il comune di iscrizione elettorale e le firme dei sottoscrittori per i quali, nonostante sia stato richiesto ai comuni interessati il numero di iscrizione nel registro elettorale, tale certificazione non sia pervenuta (presumibilmente perché il sottoscrittore ha dichiarato un comune non esatto e quindi non era presente nelle liste del comune a cui è stata richiesta la certificazione elettorale);
- n. 28 firme sono risultate duplicate e 5 firme di minori.

La verifica è stata eseguita anche in relazione alle firme apposte sui moduli dagli autenticatori. Sono stati ritenuti validi i moduli con firma leggibile dell'autenticatore (stampatello o timbro nominativo) e firma autografa, con la funzione esercitata e con il timbro proprio o del Comune. Sono state, inoltre, ritenute valide le sottoscrizioni la cui autentica sia stata posta da un pubblico ufficiale pur in assenza del timbro, ciò anche in considerazione del fatto che per i consiglieri comunali non è previsto un timbro personale inerente alla carica rivestita (Consiglio di Stato, sez V, 06-03-2006, n. 1074).

Infine, sono state ritenute valide le sottoscrizioni autenticate da "avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e i cui nominativi sono stati tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ordine" (art. 14, legge 53/1990), pur in assenza di un timbro, in analogia a quanto previsto per i consiglieri comunali.

Le 2.621 firme valide sono sufficienti a raggiungere il numero di firme richiesto dall'art. 21, comma 1, lett. a), l.r. 62/2007 per la presentazione del quesito referendario.

Sperando di essere stata esaustiva e restando a disposizione per ogni eventualità, porgo i miei migliori saluti

La dirigente  
Dott.ssa Francesca Casalotti



CASALOTTI  
FRANCESCA  
REGIONE  
TOSCANA  
12.02.2026  
18:17:23  
GMT+01:00